



Senato della Repubblica

4a Commissione permanente – Politiche dell'Unione europea

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di
altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2024**

Audizione Confagricoltura

A.S. 1258

14 novembre 2023

Legge di delegazione europea 2024

La Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana porge i ringraziamenti al Presidente Sen. Terzi Di Sant'Agata, e agli illustri componenti della 4a Commissione del Senato, per l'occasione di confronto fornita sul provvedimento in esame.

Come noto, la filiera agroalimentare ha una rilevanza socioeconomica di primo piano, nell'economia italiana ed internazionale. Agire sul corretto equilibrio delle relazioni commerciali significa incidere sulla possibilità di crescita dei consumi, in un rinnovato sistema di equilibrio e trasparenza, con positive ricadute sull'occupazione e il lavoro, la valorizzazione dei territori e il benessere dei cittadini consumatori.

Nell'analisi specifica degli articoli del testo del DDL in esame, dunque, si avanzano le seguenti osservazioni:

Articolo 8 → L'articolo 8 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/2631 in materia di **obbligazioni verdi nazionali**, indicando una serie di principi e criteri direttivi specifici che dovranno essere seguiti, in particolare sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità. Si auspica che possano essere superate alcune criticità che fino ad ora hanno impedito agli investitori di individuare, con facilità e certezza, obbligazioni verdi di qualità, per finanziare i progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti dall'accordo di Parigi.

Quale requisito iniziale, banche e altri soggetti finanziari devono ricercare modalità diversificate per confluire risorse finanziarie verso i progetti ambientali. Una soluzione che combina introiti e rispetto per l'ambiente è il c.d. **green bond**. Tali titoli si sostanziano essenzialmente in prestiti concessi dagli investitori per finanziare "progetti verdi", ad esempio, in tema di efficienza energetica. Se individuati gli strumenti giusti, gli investimenti scorrono molto rapidamente poiché gli investitori non mirano solo al raggiungimento di obiettivi di ritorno finanziario con un'ottimizzazione dei fattori di rischio, ma risultano interessati anche agli obiettivi legati all'impatto sociale e ambientale delle imprese, in ogni caso misurabile e compatibile con un rendimento economico.

Un ulteriore aspetto di analisi si evidenzia nel riconoscere il **costo ambientale di una attività imprenditoriale**: poter misurare tale parametro potrebbe essere utile per valutare i titoli di investimento e scegliere quelli più sensibili alle tematiche di sostenibilità. Per raggiungere tale obiettivo, appare essenziale coinvolgere i Governi e le Autorità di Vigilanza, e le banche assumono un ruolo di fondamentale importanza. Le prime devono adottare normative funzionali alla transizione, con una tempistica adeguata atta a consentire un'efficace ed efficiente rimodulazione e/o conversione dei modelli di business; le seconde, invece, anche attraverso le Organizzazioni di categoria, come Confagricoltura, hanno il compito di dialogare con le imprese al fine di individuare soluzioni imprenditoriali più adeguate e coerenti con i nuovi paradigmi di sostenibilità.

L'azienda che approccia a modelli c.d. ESG deve passare da un sistema in cui "consuma materia, energia, tempo e competenze a livello di risorse umane" a un altro in cui **"gestisce una relazione responsabile con la materia, con l'energia, con i valori che arrivano dalle persone"**. Si tratta di una transizione non di poco conto. Sarà importante che l'ecosistema in cui l'impresa si muove sia di supporto a questo nuovo approccio.

Articolo 13 → Il 29 giugno 2023 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2023/1115 relativo all'immissione sul mercato dell'Unione di prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (**Regolamento sulla deforestazione – EUDR**). Si tratta in particolare di: soia, carni bovine, cacao, olio di palma e legno per il settore agricolo. Con il regolamento sulla deforestazione l'Unione europea mira a ridurre l'immissione sul proprio mercato, di prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale. Il regolamento impone obblighi di *due diligence* agli operatori che immettono o esportano i prodotti interessati sul mercato UE e ne vieta la commercializzazione salvo che essi siano certificati esenti dai rischi associati alla deforestazione.

L'entrata in vigore degli obblighi per gli operatori è fissata al 30 dicembre 2024, mentre le microimprese o piccole imprese dovranno adeguarsi alle disposizioni del regolamento entro il 30 giugno 2025. Visti i problemi pratici di implementazione legati ai sistemi informativi ed informatici o anche legati alla geolocalizzazione delle aziende, **la Commissione ha presentato una proposta per posticipare di un anno l'entrata in vigore, votata proprio oggi, 14 novembre, in Plenaria.**

Il mondo agricolo e della silvicoltura accolgono con favore la lotta dell'UE contro la deforestazione globale. Tuttavia, tale obiettivo non deve mettere a rischio la competitività dei settori agroalimentare e forestale dell'UE, rischiando di aumentare oneri amministrativi e costi per gli operatori.

Diversi aspetti del regolamento richiedono ulteriori chiarimenti e modificati, primo fra tutti l'**introduzione** nell'analisi comparativa di una **quarta categoria di Paesi "a rischio zero"**. Molti Paesi, fra cui numerosi Stati membri dell'UE dispongono di superfici forestali stabili o in crescita, nonché, di leggi severe in materia di deforestazione, che vengono fatte rispettare rigorosamente. Gli obblighi di *due diligence* dipendono dal rischio di deforestazione nel Paese di produzione. A tal fine, la Commissione europea dovrà sviluppare un **sistema di benchmarking** e pubblicare l'elenco dei Paesi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. Tale sistema classificherà ogni Paese, compresi gli Stati membri dell'UE, sulla base di tre categorie di rischio: basso, standard o elevato. Per i prodotti provenienti da Paesi a basso rischio si applicheranno obblighi di due diligence semplificati.

Il sistema di *due diligence* meriterebbe inoltre una profonda revisione, con particolare attenzione alle **questioni inerenti all'allevamento del bestiame**. Nell'ambito della *due diligence*, al considerando 39 si chiede sia effettuata la geolocalizzazione degli stabilimenti in cui i bovini sono stati allevati, **incluse le informazioni di geolocalizzazione per il mangime**, come la soia o l'olio di palma. Si ritiene che **i mangimi debbano essere esclusi**, poiché tale affermazione deve essere inserita nel testo e non nei consideranda. Inoltre, occorre fare chiarezza e fornire risposte in merito agli allevamenti bovini e alle definizioni (ad esempio, "stabilimento") o alle delimitazioni. Infine, è importante evidenziare la problematica che tale regolamento comporta sui contratti a partire dall'anno 2025, che rischiano di non poter essere conclusi per via degli ostacoli alle importazioni di soia da paesi terzi che possono essere classificati "ad alto rischio".

Le preoccupazioni riguardano anche il **sistema informativo**, strumento chiave per un'attuazione efficiente del regolamento. Tuttavia, il primo test pilota ha mostrato la presenza di problemi legati alla capacità di gestione dei dati/compatibilità con la geolocalizzazione e la Commissione UE non ha ancora risposto riguardo ad un nuovo

potenziale periodo per un altro test pilota. Per di più, un'ulteriore problematica si rileva poiché il sistema informativo dell'EUDR dovrebbe essere in grado di collegarsi con i sistemi di tracciabilità nazionali e con i dati di geolocalizzazione delle parcelle o degli stabilimenti raccolti nell'ambito della PAC.

Infine, al momento 10 Stati membri non hanno ancora designato l'autorità competente per i controlli, questo anche dovuto ad una mancanza di risorse. Il regolamento EUDR avrebbe potuto essere il primo esempio di reciprocità negli scambi ma è stato redatto facendo riferimento a norme nuove che colpiscono anche le aziende unionali. La reciprocità dev'essere chiesta per tutte quelle norme che i nostri produttori già attuano.

La proposta della Commissione di prorogare di un anno l'entrata in vigore è ovviamente legata a tutti i problemi di implementazione sopra descritti ed è sicuramente una richiesta degli agricoltori europei. Tuttavia, questo regolamento deve essere applicato senza creare nuovi oneri burocratici agli agricoltori. L'**Europa**, inoltre, è uno dei continenti sostanzialmente a **deforestazione zero** ma i produttori europei, ed italiani, devono comunque dimostrare che i prodotti immessi nel mercato *non* derivano da deforestazione.

Articolo 14 → L'articolo 14 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli **oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari** e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA) di cui al regolamento UE 2017/625.

Apprezzabile che la delega legislativa miri a semplificare le procedure previste, a livello europeo, in materia di autorizzazione degli stabilimenti di riciclo, al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e la trasparenza delle procedure legate agli impianti di riciclo. Ci si riferisce, in particolare, alla semplificazione e al miglioramento delle modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo.

Si ritiene essenziale tuttavia sottolineare come, tra i principi che dovranno guidare l'esercizio della delega e quindi la stesura dei provvedimenti nazionali, si debba attenzionare, con particolare oculatezza, il delicato tema relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Per molti alimenti, i **confezionamenti e imballaggi in polimeri tradizionali rappresentano ancora l'unica certezza scientificamente provata di garantire parametri di igiene, sicurezza alimentare e conservazione**. Il rischio di introdurre polimeri di diversa natura potrebbe determinare esternalità negative sia per la salute dei consumatori ma anche rispetto ad una forte contrazione della capacità dell'alimento di conservarsi e, pertanto, causando una contrazione della *shelf life* con **conseguente aumento degli sprechi alimentari**.